RISPOSTE AI CHIARIMENTI PERVENUTI ENTRO IL 19/04/2019

LOTTO 1

QUESITO N. 1)

"*Con riferimento al punto 7.1, lett. c) del disciplinare di gara (pagg. 26-27) in merito al requisito delle figure professionali minime richieste ai fini dell'espletamento dell'incarico, viene riportata la tabella n. 13 con l'indicazione dei ruoli e requisiti da rispettare da parte del concorrente, come struttura operativa minima necessaria per la prestazione professionale.*

In base a quanto si legge non è chiaro se il requisito viene soddisfatto esclusivamente con la previsione di n° 9 professionisti, ognuno dei quali dovrà svolgere il ruolo indicato. Leggendo quanto indicato nella colonna "N." della tabella, si evince che uno stesso professionista può ricoprire più ruoli, con ciò facendo intendere che la struttura operativa può essere formato da un numero inferiore ai 9 professionisti. Di converso non vi è, in quest'ultimo caso, ulteriore evidenza nel disciplinare di quanti professionisti minimi deve contenere la struttura operativa.

Essendo il disciplinare identico per tutti e cinque i lotti, ognuno di importo della prestazione diversa (rif. Tab. n. 2) e, conseguentemente, di importo lavori anch'essi diversi, si chiede se tali figure professionali minime, così come indicate sono uguali per tutti e cinque i lotti o diverse per ogni lotto.

Si chiede di sapere esattamente il numero delle figure professionali minime che la struttura operativa deve prevedere per ogni lotto".

RISPOSTA:

La tabella 13 del cap. 7.1 del Disciplinare riporta, nella colonna di destra, le figure che possono ricoprire più ruoli.
I ruoli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 (quest'ultimo ovviamente solo per uno dei 3 componenti dell'Ufficio della DL) possono ipoteticamente, nel caso in cui i requisiti richiesti siano soddisfatti, coincidere tra loro; in tale ipotesi, relativamente alle figure professionali minime di cui alla tabella 13, vanno comunque indicati gli altri 2 componenti dell'Ufficio della DL ed il Geologo.

QUESITO N. 2)

"*con la presente chiediamo se nella terna di subappaltatori da indicare per subappaltare la verifica preventiva dell'interesse archeologico può essere indicata una società a responsabilità limitata regolarmente iscritta all'elenco del MIBACT, ai sensi dell'art. 25 co. 1 e 2 del D.lgs 50/2016, e costituita da archeologi.*"

RISPOSTA:

Riguardo a tale prestazione è ammessa la partecipazione anche dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016.

QUESITO N. 3)

"*Buongiorno, con la presente si chiede se in questa fase è obbligatoria la presenza della figura dell'archeologo e l'indicazione del laboratorio autorizzato ai sensi del DPR 380/2001.*"

RISPOSTA:

Trattandosi di un requisito di partecipazione (v. paragrafo 7.1 lett. d) del Disciplinare di gara), è necessaria tale presenza.

Inoltre, si riporta quanto indicato al paragrafo 5 del Disciplinare a mente del quale per entrambe le prestazioni (Laboratorio autorizzato ai sensi del DPR 380/2001 e Verifica preventiva interesse archeologico) "*L'esecuzione di tale prestazione può essere eseguita dal concorrente stesso, qualora il professionista sia inserito nella sua struttura operativa, sia in maniera stabile che mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero può essere subappaltata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del D.Lgs. 50/2016.*

Anche, con riguardo a tali prestazioni, è ammessa la partecipazione anche dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016."

LOTTO 3

QUESITO N. 4)

"*Per quanto riguarda la documentazione amministrativa, in caso di partecipazione da parte di RTP non ancora costituito, l'allegato X deve essere firmato digitalmente da tutti i professionisti che costituiscono il raggruppamento? E l'allegato XI deve essere compilato e firmato digitalmente da tutti i professionisti che costituiscono il raggruppamento?*"

RISPOSTA: Si conferma che entrambi gli allegati X e XI vanno sottoscritti da tutti.

QUESITO N. 5)

"*si chiede in riferimento alla procedura in oggetto se la garanzia provvisoria può ritenersi valida quella presentata in sede della gara del 14/03/2019 integrandola con una appendice per la differenza dell'importo garantito.*

Il Passoe richiesto di nuovo in quanto il CIG è cambiato?"

RISPOSTA:

E' accettabile l'integrazione della cauzione precedentemente prestata, per la differenza dell'importo garantito, qualora non sia modificato l'assetto dell'operatore, specificando che la cauzione si riferisce a nuova procedura di gara, con indicazione del nuovo oggetto, del CIG, e del nuovo importo della garanzia, e con specificato ogni altro eventuale

aggiornamento si rendesse necessario. Resta inteso che tale operazione deve essere accordata con l'Agenzia assicurativa di riferimento.

Occorre acquisire nuovo PassOE.

QUESITO N. 6)

"*Buongiorno, in riferimento all'oggetto si chiede se il pagamento relativo all'imposto di bollo presentato in sede di gara del 14/03/2019 è da ritenersi valido.*"

RISPOSTA:

Essendo modificato il CIG relativo a ciascun lotto occorre precedere con nuovo pagamento del Modello F23.

QUESITO N. 7)

"*Si chiede se gli archeologi della terna, in caso di subappalto, devono essere iscritti all'elenco speciale per la ricostruzione? Se si con quale qualifica specifica?*

Si chiede se l'allegato XIV da compilare per RTP deve dimostrare solo i rispetto dei requisiti o fornire un quadro generale delle prestazioni complessivamente eseguite?"

RISPOSTA:

Ai sensi del paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara, è prevista per il professionista l'iscrizione all'Elenco speciale ex art. 34 del D.L. 189/2016 e dell'Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii. Inoltre, in caso di oggettiva impossibilità di presentare, nell'attualità, domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale da parte di coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse e/o afferenti alle attività di progettazione di cui al presente bando, per le quali non è prescritta l'iscrizione in apposito albo, è consentito, in luogo della iscrizione all'elenco speciale, e con effetti ad essa equivalenti ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, produrre una dichiarazione, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione ad un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti sopra indicato.

Per quanto riguarda, invece, l'allegato XIV del Disciplinare, esso è relativo alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria (v. paragrafo 7.2 del Disciplinare) e dei requisiti di capacità tecnica e professionale (paragrafo 7.3, lett. g) ed h)); pertanto una volta dimostrati i requisiti richiesti, qualsiasi ulteriore inserimento è rimesso alla discrezionalità dell'operatore economico.

LOTTO 4

QUESITO N. 8)

"siamo a richiedere informazioni sulla possibilità di inserire in RTP un singolo professionista (nello specifico l'archeologo) piuttosto che la società di cui è socio e legale rappresentante.

Il professionista è regolarmente iscritto all'elenco ministeriale di cui a pag. 24 del disciplinare di gara per l'archeologia preventiva.

Poiché il sistema non consente una doppia iscrizione (come singoli e come soci di studi associati e/o società), tale professionista risulta iscritto non come singolo ma come socio della società cooperativa (che svolge le medesime prestazioni) di cui è socio e legale rappresentante.

Quindi per quanto riguarda l'iscrizione all'elenco ministeriale, il suo nome risulta associato al numero unico identificativo della società di cui è legale rappresentante.

Lo stesso soggetto dispone di firma digitale, intestata a suo nome, ma sempre in qualità di socio e legale rappresentante della stessa società cooperativa di cui sopra. La generazione del PASSOE avverrebbe con questa firma digitale.

Si richiede quindi se è possibile l'inserimento in RTP di tale soggetto come singolo professionista (come il sottoscritto concorrente preferirebbe), seppur con nome associato al numero di iscrizione all'elenco ministeriale di cui sopra riferito necessariamente alla società e quindi firma digitale intestata a suo nome ma in qualità di socio e legale rappresentante della medesima società, o se è necessario inserire in RTP la società cooperativa.

In altri casi, si è proceduto con l'inserimento di tale soggetto come singolo professionista, senza alcun problema, ma in via cautelativa abbiamo proceduto a richiederVi un chiarimento in merito."

RISPOSTA:

Nel caso di iscrizione all'elenco ministeriale della società, l'inserimento del professionista (rappresentante legale della società) nel RTP come singolo, anziché come società, è possibile qualora allo stesso siano attribuiti i requisiti previsti per la verifica preventiva di interesse archeologico dall'art 25 comma 1 del codice.

Si rappresenta, al contempo, che l'intestazione del PASSOE riferita al soggetto deputato alla verifica dell'interesse archeologico deve corrispondere con la modalità di partecipazione del medesimo soggetto.

QUESITO N. 9)

"*Buongiorno. per affidare a imprese specializzate le indagini geologiche, sismiche e per le prove geotecniche di laboratorio vale quanto stabilito all'art. 9 (subappalto) o si può ricorrere ad altra forma di affidamento, come ad esempio una prestazione di servizio*?"

RISPOSTA:

La prestazione del servizio indicato, nei confronti dell'operatore aggiudicatario, si configurerebbe comunque quale sub-appalto; si ricadrebbe, pertanto, nella medesima fattispecie di cui all'art. 9 del Disciplinare.

Difatti, come indicato al par. 5 del Disciplinare, l'esecuzione di tale prestazione può essere eseguita dal concorrente stesso, qualora il professionista sia inserito nella sua struttura operativa, sia in maniera stabile che mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero può essere subappaltata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del D.Lgs. 50/2016.

QUESITO N. 10)

"siamo a chiedere se è ammesso che uno dei tre soggetti indicati nella tripletta del subappalto per un lotto (ad esempio lotto 4) possa essere indicato anche da altro concorrente RTP per altro lotto (ad esempio lotto 1) tra i tre soggetti della sua tripletta proposta per lo stesso tipo del subappalto."

RISPOSTA:

Si conferma la possibilità che uno dei 3 soggetti della terna dei sub-appaltatori possa essere indicato anche da altro concorrente per altro lotto.

QUESITO N. 11)

"Buongiorno per la gara in oggetto si richiede quanto di seguito:

1) per quanto riguarda la figura dell'archeologo questo può essere un componente dell'RTP o si può subappaltare? essendo un subappalto necessario bisogna indicare sempre la terna e le quote o basta solo un nominativo? Qualora la risposta fosse positiva si chiede se nel DGUE bisogna indicare le due terne sia per le prove di laboratorio che per l'archeologo?

2) in merito alla cauzione provvisoria dal momento che gli importi sono cambiati è possibile integrare quella fatta precedentemente o bisogna rifarne un'altra?"

RISPOSTA:

1) Come indicato a pagina 24 del disciplinare di gara, con riferimento alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, "*L'esecuzione di tale prestazione può essere eseguita dal concorrente stesso, qualora il professionista sia inserito nella sua struttura operativa, sia in maniera stabile che mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero può essere subappaltata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del D.Lgs. 50/2016*".

Pertanto, in caso di sub appalto, andrà indicata la terna dei sub appaltatori per entrambi i servizi con allegazione di tutti i relativi DGUE.

2) E' accettabile l'integrazione della cauzione precedentemente prestata, per la differenza dell'importo garantito, qualora non sia modificato l'assetto dell'operatore, specificando che

la cauzione si riferisce a nuova procedura di gara, con indicazione del nuovo oggetto, del CIG, e del nuovo importo della garanzia, e con specificato ogni altro eventuale aggiornamento si rendesse necessario.

Resta inteso che tale operazione deve essere accordata con l'Agenzia assicurativa di riferimento.

QUESITO N. 12)

"Buonasera, in merito alla compilazione del modello F23, si richiede il codice ufficio o ente, campo 6, visto che in altre gare è stato indicato dalla Stazione appaltante."

RISPOSTA:

A pagina 45 del disciplinare si indica: "*Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione: ..... del codice ufficio o ente (campo 6: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento);*"

QUESITO N. 13)

"*Salve, potreste confermare o meno il pagamento a favore dell'autorità di Vigilanza*"

RISPOSTA:

Come indicato a pagina 42 del Disciplinare "*Con DPCM 28 Settembre 2017 è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente* ***l'esonero*** *per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017.*"

LOTTO 5

QUESITO N. 14)

"Buongiorno, volevo sapere se chi aveva già partecipato alla precedente gara, caricando tutto il materiale sulla piattaforma, deve comunque ricaricare tutto per poter accedere a questa gara.

Inoltre volevo chiedere se il singolo professionista, presente all'interno del raggruppamento RTI, può essere definito microimpresa, aderendo alle relative "agevolazioni"."

RISPOSTA:

Trattandosi di nuova procedura occorre procedere con il caricamento di tutta la documentazione necessaria alla nuova partecipazione.

Trattandosi di "operatore economico", il singolo professionista presente all'interno del raggruppamento può essere equiparato ad una P.M.I. e, quindi, aderire alle relative agevolazioni.

QUESITO N. 15)

"1. a pag. 34 primo capoverso del disciplinare di gara è specificato che ai fini dei raggiungimenti dei requisiti di qualificazione per la categoria E.15, possono essere considerati lavori di diversa destinazione funzionale purchè il grado di complessità sia pari al grado di complessità di tale categoria.

Sono pertanto a chiederVi se lavori di categoria E.22, di grado maggiore a 0,9,5 siano accettabile.

2. il presente bando riguarda la progettazione definitiva e la direzione lavori. Siamo a chiedere chi si occuperà della progettazione esecutiva."

RISPOSTA:

Come riportato al punto 7.3, lett. h) del Disciplinare, "*Ai fini del raggiungimento dei requisiti di qualificazione per le categorie E.15, S.03 e S.04 sono considerati per intero gli importi di lavori analoghi rientranti nella stessa categoria ma non necessariamente per opere di identica destinazione funzionale, purché il grado di complessità sia almeno pari ai servizi da affidare".*
Pertanto, i requisiti di cui al punto 7.3 lett. h) del Disciplinare (servizi di punta) di cui alla categoria E.15 (grado di complessità 0,95) possono essere soddisfatti con la categoria E.22.

QUESITO N. 16)

"*All'Art 7.1 del bando " requisiti di Idoneità" , al punto 8 della tabella 13 viene richiesta la figura con ruolo Coordinatore processo BIM . Tale coordinatore viene individuato come tecnico con almeno 2 anni di esperienza nel processo BIM . Tale esperienza come viene misurata? Ovvero si richiede una autocertificazione*?"

RISPOSTA:

A pag. 28 del Disciplinare si indica che "*Il professionista di cui al punto 8 dovrà essere in possesso del Diploma di Geometra o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed iscritto nel relativo albo professionale con almeno 2 anni di esperienza nei processi BIM.*"

Tale requisito va certificato con autodichiarazione nell'apposito spazio all'interno della Domanda di partecipazione, Allegato I al Disciplinare di gara.

Il RUP
Ing. Marina Borsella